



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO Ordinanza N. 52 del 01/07/2020

Oggetto: divieto di fumare nelle aree pubbliche attrezzate per il gioco dei bambini

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il fumo di tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
- il “trend” dei fumatori risulta in aumento tra i giovani e i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- anche il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e rappresenta un fenomeno preoccupante in considerazione del grande numero di persone che vi sono esposte;

CONSIDERATO CHE:

- la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (L. n. 584/1975, L. n. 3/2003, D. Lgs. n. 6/2016) presenta una lacuna per quanto riguarda il divieto di fumo nelle aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi e giardini pubblici;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali di uso pubblico, al fine di garantire una maggiore tutela della salute, occorre prevedere una più stringente regolamentazione di tale attività anche per quanto concerne gli spazi urbani, con particolare riferimento ai giardini e ai parchi pubblici attrezzati per bambini, frequentati spesso da donne in stato di gravidanza e da bambini, che costituiscono i soggetti maggiormente tutelati dalla legge;
- la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 1996, aveva stabilito che" ... ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo ... ";
- nessun dubbio sussiste in merito al fatto che l'interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;
- per ampliare e rafforzare il sistema delle tutele della salute occorre procedere ed estendere il divieto di fumo nei parchi e giardini pubblici attrezzati per bambini, garantendo loro l'utilizzo degli spazi verdi e delle aree gioco dedicate lontano dai rischi derivanti dall'esposizione al fumo passivo;
- il divieto di fumo nei parchi e giardini pubblici attrezzati per bambini di questo Comune riguarda un ambito territorialmente circoscritto e ben delimitato e quindi congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;

DATO ATTO che l'art. 3 comma 1 let. d) del DPCM 14/12/95 dispone che *“resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”*;

RITENUTO quindi necessario promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori e assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini;

ATTESO che il Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

VISTA la L. 11/11/1975 n. 584;

VISTA la L. 16/01/2003 n. 3 ed in particolare l'art. 51 rubricato “Tutela della salute dei non fumatori”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

è fatto divieto di fumare nei parchi e giardini pubblici attrezzati per il gioco dei bambini siti nel territorio comunale.

All'ingresso o in altra posizione ben visibile delle aree suddette dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante appositi cartelli.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia, la violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 € a norma dell'art. 7bis c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DISPONE

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
Le Forze dell'ordine e la Polizia Locale sono incaricati di assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 01/07/2020

Dott. PULCINI MASSIMO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate